

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 [c.d. "Decreto rilancio"].
(Gazz. Uff. n. 128 del 19 maggio 2020 Serie Generale n. 21/L)

Titolo II
Capo I
Art. 38-quater

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio⁽¹⁾

Entrata in vigore:
19 luglio 2020

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'[articolo 2423-bis, primo comma, numero 1\), del codice civile](#) è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'[articolo 2427, primo comma, numero 1\), del codice civile](#). Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'[articolo 2423-bis, primo comma, numero 1\), del codice civile](#) può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'[articolo 2427, primo comma, numero 1\), del codice civile](#) anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Note:

(1) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).